

Al **Ministero dello sviluppo economico**

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione VI

pec: dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it

e p.c.

Alla **Camera di Commercio di Biella Vercelli**

pec: cciaa@bv.legalmail.camcom.it

Oggetto: "Quesito in materia di impresa sociale. Costituzione di un contratto di rete tra una SRL ed un'associazione di promozione sociale (APS)" - Riscontro.

Con nota prot. 388280 del 12 novembre 2018 codesta Direzione Generale ha richiesto a questo ufficio di esprimere eventuali osservazioni in merito al riscontro fornito alla CCIAA di Biella Vercelli e attinente alla costituzione di un contratto di rete tra una SRL ed una APS, per effetto del quale quest'ultima andrebbe a svolgere, oltre alle attività proprie già denunciate, *"attività di recupero, trasporto, immagazzinamento, smontaggio di rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici R.A.E.E. e rivendita della materia prima secondaria ottenuta dalle lavorazioni oggetto in particolare del contratto di rete"*.

La CCIAA citata, destinataria per conoscenza della presente nota, segnala in particolare che "l'Associazione ha chiesto se fosse possibile rimuovere l'impedimento procedendo all'iscrizione come impresa sociale nella relativa sezione speciale del Registro imprese, affermando di svolgere in via principale e prevalente un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".

Sulla base del presupposto che un soggetto "only REA" come l'associazione in parola, non possenga i requisiti per potersi qualificare come "impresa", la CCIAA chiede se l'ente possa sanare tale situazione mediante l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro imprese ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. 117/2017 quale *"Ente del terzo settore che esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa Commerciale"*, ovvero, alternativamente, se possa *"iscriversi come Impresa Sociale nella relativa sezione speciale del Registro Imprese"*; se nel caso l'iscrizione nel Registro imprese possa avvenire sulla base dell'attuale statuto e dell'assetto organizzativo, non essendo ancora scaduti i termini di adeguamento degli statuti; quali controlli debbano essere eseguiti dall'Ufficio in sede di iscrizione e se l'iscrizione nel Registro imprese consenta la successiva iscrizione del contratto di rete.

Preso atto delle posizioni espresse dalla Direzione Generale in indirizzo nella nota che si riscontra, si ritiene utile effettuare alcune ulteriori osservazioni e precisazioni.

In primo luogo va sottolineata la necessità di verificare se l'associazione richiedente risulti effettivamente in possesso della qualificazione di APS, che ai sensi del Codice del Terzo settore (CTS) deriva a regime dall'iscrizione nella corrispondente sezione del Registro unico del terzo settore (RUNTS); nelle more della sua operatività, dall'iscrizione (art. 101 commi 2 e 3) in uno dei registri dell'associazionismo di promozione sociale istituiti ai sensi della l. 383/2000 (Registro nazionale o registri delle regioni e delle province autonome).

L'iscrizione ad uno dei registri dell'associazionismo di promozione sociale conferisce alle associazioni la particolare qualificazione giuridica di APS, che oltre a consentire l'accesso ai benefici di legge, le rende soggette ad una disciplina sostanzialmente differente rispetto ad associazioni per così dire "generiche" (pertanto

costituite soltanto ai sensi del libro I del codice civile).

Si segnala che qualora venga accertata a cura della CCIAA l'effettiva iscrizione in uno dei registri dell'associazionismo di promozione sociale, del soggetto richiedente la qualifica di impresa sociale, la medesima CCIAA deve darne comunicazione all'Amministrazione che gestisce il registro stesso, affinché in via transitoria, sulla base della normativa regionale di riferimento valuti i provvedimenti da assumere; una volta a regime affinché proceda alla cancellazione dalla sezione APS del RUNTS (cfr. d.m. Mise 16 marzo 2018, art. 4 comma 2).

Per i profili di competenza della scrivente, in relazione alla prima questione sollevata dalla CCIAA, si ritiene che anche in attesa della piena operatività del RUNTS la qualificazione di APS sia incompatibile sia con quella di impresa sociale (a sua volta derivante dall'iscrizione dell'ente nell'apposita sezione del Registro Imprese) sia con l'esercizio prevalente di attività in forma di impresa commerciale, considerata l'assenza di scopo di lucro che deve caratterizzare tali enti.

Una ulteriore sostanziale differenza risiede nelle modalità di svolgimento delle attività, che consentono all'impresa sociale di avvalersi di volontari, a condizione che il loro numero non sia superiore a quello dei lavoratori (art. 13 comma 2 d.lgs. 112/2017), mentre nelle APS l'apporto prevalente allo svolgimento delle attività deve provenire dall'azione volontaria degli associati.

Meno decisiva appare l'incompatibilità tra i due istituti evidenziata da codesta Direzione, basata sulla diversa tipologia dei soggetti destinatari delle attività: il d.lgs. 112/2017 all'articolo 1 comma 2 pone in capo alle imprese sociali un espresso divieto di limitare i destinatari dei propri servizi ai soci / associati, ma d'altro canto l'art. 35 del CTS supera una concezione strettamente mutualistica (che risulterebbe incompatibile con la norma del d.lgs. 112) in quanto prevede che le APS svolgano la loro attività "in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi".

Analizzando comunque le nozioni dettate rispettivamente per le APS dall'art. 5 comma 1 del CTS, che recita "*Gli enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale...*" e per l'impresa sociale dall'art. 2 comma 1 del d. lgs. 112 del 2017, per cui "*l'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*", emerge una situazione di evidente diversità fra i due istituti. E' indubbio che il legislatore abbia inteso porre una distinzione sostanziale fra le due categorie di enti, le imprese sociali da un lato e gli enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali - fra cui le APS - dall'altro; a differenza delle imprese sociali che svolgono in via stabile e principale un'attività di impresa, le APS possono farlo ma in maniera del tutto residuale e comunque secondaria.

Per tali motivi, con riferimento allo statuto, si può ritenere che qualora una associazione il cui statuto sia conforme alla disciplina delle APS (indipendentemente dalla sua effettiva iscrizione al Registro APS) voglia conseguire l'iscrizione nella sezione speciale del R.I. in qualità di impresa sociale, dovrà necessariamente modificare il proprio statuto, adeguandosi ai requisiti prescritti dagli artt. 2 e ss. del d. lgs. 112/2017 al fine di acquisire la relativa qualifica e operando quindi conformemente alla specifica disciplina delle imprese sociali. Per gli enti non ancora in possesso della qualifica di impresa sociale lo statuto dovrà essere adeguato ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione anche se non sia ancora scaduto il termine per l'adeguamento, visto che in assenza di una previsione statutaria espressa che statuisca le caratteristiche di imprenditorialità delle attività svolte risulta difficoltoso parlare di "imprese sociali già costituite".

Per quanto riguarda le attività oggetto del costituendo contratto di rete, e in particolare quelle di recupero, trasporto, immagazzinamento, smontaggio di rifiuti ingombranti rifiuti elettrici ed elettronici e di rivendita delle materie prime (attività che, come giustamente rilevato da codesta Direzione non rientrano tra quelle di cui agli articoli 5 comma 1 del d.lgs. 117/2017 e 2 comma 1 del d.lgs. 112/2017), si ritiene opportuno svolgere ulteriori osservazioni.

Se l'art. 5 del CTS individua le attività che si considerano di interesse generale, purché svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, il successivo articolo 6 consente agli ETS di esercitare "*attività diverse*", purché tale esercizio sia previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto e sempre che

si tratti di attività secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale. Dunque, l'attività non contemplata dall'articolo 5 potrebbe essere svolta quale attività "diversa" dell'ente, secondaria e/o strumentale rispetto ad una delle attività di interesse generale ricomprese dall'art. 5.

Per quanto riguarda la disciplina dell'impresa sociale, invece, l'art. 2 comma 1 del d. lgs. 112 del 2017 indica le attività di interesse generale; tuttavia, oltre a tali attività tipizzate, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo *"si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati: a) lavoratori molto svantaggiati ...; b) persone svantaggiate o con disabilità..."*. Dunque, un'attività non ricompresa tra quelle di cui all'articolo 2 comma 1 non sarebbe "vietata" all'impresa sociale qualora fosse svolta secondo caratteristiche e modalità tali da consentire l'inserimento lavorativo dei soggetti indicati al comma 4 del citato articolo.

Infine, la stessa attività non sarebbe preclusa all'impresa sociale se fosse svolta in misura secondaria rispetto a quella stabilmente svolta dalla stessa in via principale (ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d. lgs. 112 del 2017 si intende attività principale quella *"per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale"*).

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"